

COMUNE DI ZERI
(PROVINCIA DI MASSA CARRARA)

| Codice ente | Protocollo n. |
|---|---------------|
| DELIBERAZIONE N. 12 in data: 17.04.2023 | |

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì diciassette del mese di aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | | |
|-------------------------|----------|--|
| 1 - PETACCHI CRISTIAN | Presente | |
| 2 - NOVELLI SECONDO | Presente | |
| 3 - BARATTA GINO | Presente | |
| 4 - VALENTI PAOLO | Presente | |
| 5 - MONALI DANIELA | Assente | |
| 6 - TERZI DESIRE' | Presente | |
| 7 - SCHIAPPACASSE MARCO | Assente | |
| 8 - BORGNA ANTONIO | Presente | |
| 9 - CAVELLINI CHIARA | Assente | |
| 10 - VINCHESI ANDREA | Presente | |
| 11 - FILIPPI ERICA | Presente | |

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SIMONA LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CRISTIAN PETACCHI, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2023, pari a €. 177.382,00, di cui €.154.858,00 per costi variabili ed € 22.524,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 177.382,00 e comprende i costi fissi, pari al 13% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 87% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come sotto riportato:

| UTENZE DOMESTICHE | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Numero componenti il nucleo familiare | Coefficiente di adattamento per superficie Ka | Coefficiente proporzionale di produttività Kb | |
| 1 | 0,82 | 0,87 | |
| 2 | 0,92 | 1,40 | |
| 3 | 1,03 | 1,80 | |
| 4 | 1,10 | 2,20 | |
| 5 | 1,17 | 2,90 | |
| 6 o più | 1,21 | 3,40 | |

| UTENZE NON DOMESTICHE | | | |
|------------------------------|---|-----------|-----------|
| N° | DESCRIZIONE | Kc | Kd |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,66 | 5,62 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,85 | 7,20 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,62 | 5,31 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,23 | 1,95 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 1,49 | 12,65 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,85 | 7,23 |

| | | | |
|----|---|------|-------|
| 7 | Case di cura e riposo | 0,96 | 8,20 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Banche, Uffici, agenzie, studi professionali | 0,53 | 4,52 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,10 | 9,38 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,20 | 10,19 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,00 | 8,54 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,19 | 10,10 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,88 | 7,50 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,00 | 8,52 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 5,01 | 42,56 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 3,83 | 32,32 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,66 | 22,57 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,39 | 20,35 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 6,58 | 55,94 |
| 21 | Discoteche, night club | 1,58 | 13,42 |

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l'art. 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalita' sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.»

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 6.051,30 e che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 3 Capitolo 10120202.1 Bil. 2023 “ Agevolazione TARI a carico dell'ente” Macroagg. 2;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Massa Carrara;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare in data odierna e precedentemente al presente atto, e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 23, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto sotto riportato:

PARTE FISSA

| TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI | | |
|--------------------------------------|--|----------------|
| Tariffa al mq. per famiglie con | | tariffa al mq. |
| a) una persona | | 0,120567 |
| b) due persone | | 0,135270 |
| c) tre persone | | 0,151444 |
| d) quattro persone | | 0,161736 |
| e) cinque persone | | 0,172029 |

| | | |
|---|---|----------------|
| f) sei o più persone | | 0,177910 |
| <u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u> | | |
| | | |
| Tariffa al mq. per le attività di cui alle cat. | | tariffa al mq. |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,065118 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,083865 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0,061172 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,022693 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 0,147010 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0,083865 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0,094718 |
| 8 | 0 | 0,000000 |
| 9 | Banche, Uffici, agenzie, studi professionali | 0,052292 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,108531 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0,118397 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,098664 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,117410 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,086825 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,098664 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 0,494308 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 0,377884 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,262447 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0,235807 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 0,649211 |
| 21 | Discoteche, night club | 0,155889 |

PARTE VARIABILE

| <u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u> | | |
|---|---|----------------|
| Tariffa annuale intera a famiglia | | |
| a) una persona | | 53,37 |
| b) due persone | | 42,94 |
| c) tre persone | | 36,81 |
| d) quattro persone | | 33,74 |
| e) cinque persone | | 35,58 |
| f) sei o più persone | | 34,76 |
| | | |
| <u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u> | | |
| | | |
| Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie: | | tariffa al mq. |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,193709 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 1,529307 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 1,127864 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0,414187 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 2,686907 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 1,535679 |
| 7 | Case di cura e riposo | 1,741711 |
| 8 | 0 | 0,000000 |
| 9 | Banche, Uffici, agenzie, studi professionali | 0,960065 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 1,992347 |

| | | |
|----|--|-----------|
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,164394 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,813928 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 2,145278 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,593028 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,809680 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 9,039904 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 6,907370 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 4,793953 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 4,322416 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 11,881866 |
| 21 | Discoteche, night club | 2,850458 |

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare in data odierna e precedentemente al presente atto, verranno applicate per l'anno 2023 le seguenti riduzioni tariffarie:

| | Misura riduzione tariffaria |
|---|---|
| zone in cui non è effettuata la raccolta distante più di 400 mt. Dal punto di raccolta; | al 40% sia parte fissa che variabile |
| riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero | 100% parte variabile |
| mancato svolgimento del servizio | Al 20% sia parte fissa che variabile |
| Riduzione per autocompostaggio della frazione organica utenze domestiche | 10% su parte variabile |
| Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. | Al 33,33% sia parte fissa che variabile |

Ai sensi dell'art 27 del regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare in data odierna e precedentemente al presente atto, verranno applicate per l'anno 2023 le seguenti riduzioni tariffarie alle categorie non domestiche sotto riportate a sostegno dello sviluppo del territorio per l'anno 2023

| Riduzioni a carico del bilancio per utenze non domestiche categorie: | |
|--|---------------------|
| 101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 55% parte variabile |
| 105 Alberghi con ristorante | |
| 106 Alberghi senza ristorante | |
| 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | |
| 117 Bar, Caffè, Pasticceri | |

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 6.051,30 e che trova copertura nello stanziamento di Bilancio Missione 1 Programma 3 Capitolo 10120202.1 Bil. 2023 "Agevolazione TARI a carico dell'ente" Macroagg. 2;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Massa Carrara;

4) di provvedere alla riscossione del tributo TARI in due rate semestrali scadenti:

- prima rata o rata unica 30 maggio 2023;
- seconda rata 30 novembre 2023;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

Delibera di C.C. n. 12 del 17.04.2023

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
CRISTIAN PETACCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIMONA LEONARDI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs 267/00
È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 18.04.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
SIMONA LEONARDI
